

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL PALAFIORI FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA È MERCATO DELL'ARTIGIANATO (MOAC)

CAPITOLATO D'ONERI È Anni 2017È2018È2019

ART. 1 (oggetto dell'affidamento)

1. Il Comune di Sanremo (nel seguito semplicemente %Comune+) affida la Concessione del Palafiori con la finalità di svolgervi la mostra-mercato dell'artigianato (MOAC), pertanto allestire e realizzare la manifestazione, secondo le norme vigenti in materia di mostre ed esposizioni.
2. L'organizzazione deve essere esercitata direttamente dalla ditta che risulterà affidataria della procedura di selezione (nel seguito semplicemente detto %concessionario+), secondo le modalità e le condizioni di cui alla normativa tutta in quanto applicabile, nonché del presente capitolato.

ART. 2 (durata dell'affidamento)

1. La concessione del Palafiori per l'organizzazione della mostra-mercato dell'artigianato è affidata per un triennio (edizioni 2017È2018È2019), senza alcuna possibilità di proroga.

ART. 3 (localizzazione)

1. La mostra-mercato dell'artigianato si svolgerà presso gli spazi della struttura denominata %Palafiori+ di corso Garibaldi, a Sanremo, secondo quanto meglio precisato nel seguito del presente Capitolato e della documentazione di gara tutta.

ART. 4 (periodo di svolgimento della mostra-mercato)

1. La manifestazione avrà la durata minima di n. 6 (sei) giorni e si svolgerà, anno per anno nel periodo successivo al 15 agosto e nel mese di agosto.
2. L'orario minimo di apertura al pubblico della mostra-mercato andrà dalle ore 16:00 del pomeriggio alla mezzanotte.

ART. 5 (area espositiva e modalità organizzative)

1. La mostra-mercato dell'artigianato dovrà essere allestita presso gli appositi spazi dell'edificio comunale di cui all'art. 3.
2. Costituiscono parte integrante del contratto le n. 4 planimetrie indicative, nelle quali è rappresentato, con idonea retinatura, lo spazio concesso ed individuato, attraverso una disposizione orientativa e non vincolante, il numero di espositori (nel seguito, per semplicità, anche %banchi+) in oltre 100.
3. La superficie concessa è stimata in circa 3.460 mq. nei quattro piani, sulla quale è valutato potersi prevedere 108 banchi per circa 843 mq. di superficie.

4. Vengono, altresì, individuate delle superfici concesse, denominate **«eventuali»**, per le quali la volontà del Comune è quella di destinarle ad attività **«accessorie»** oppure anche queste per banchi che possono prevedere la collocazione all'aperto; tali eventuali espositori sono stimati nel numero di 24 sulla superficie stimata di circa 276 mq ulteriori.
5. Il Comune si riserva la facoltà di concedere ulteriori spazi per iniziative specifiche ed integrate con il tema della mostra, ad esempio l'auditorium, la cucina, gli spazi espositivi.
6. La superficie espositiva dovrà essere organizzata ed allestita in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara, fatte salve le modifiche di tipo esecutivo o che comunque si rendessero necessarie nelle fasi di sviluppo del suddetto progetto presentato, purché lo stesso non risulti sostanzialmente alterato.
7. L'allestimento dovrà rispondere ad un concetto organico di **«ambientazione»**, tale da valorizzare l'immagine globale della Mostra.
8. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere ogni modifica del progetto di allestimento, e il concessionario è tenuto ad effettuarla, purché ciò non alteri in maniera significativa l'equilibrio contrattuale.
9. L'utilizzo degli spazi ulteriori di cui al precedente comma 5 deve, comunque, essere oggetto di specifica valutazione da parte del Comune, in relazione ad un sostanziale miglioramento dei servizi offerti.
10. L'area espositiva sarà consegnata al concessionario dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione e dovrà essere sgomberata a cura dello stesso entro il quinto giorno successivo a quello di chiusura della mostra.
11. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero dell'area espositiva sarà applicata una penale pecuniaria pari a 1.500,00 euro.
12. Nella assegnazione degli spazi dovrà essere data priorità agli artigiani della provincia di Imperia e della Regione Liguria, secondo quanto previsto in offerta.
13. Il concessionario dovrà trasmettere al competente Servizio del Comune, entro il 30° giorno antecedente l'inizio della manifestazione:
 - a) l'elenco dei soggetti partecipanti già individuati, corredato, per quanto concerne gli artigiani, del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e dell'indicazione della Camera di Commercio di appartenenza;
 - b) una planimetria dell'area espositiva riprodotte lubicazione degli espositori di cui all'elenco suddetto nell'ambito della mostra;
 - c) ogni altra documentazione prevista per legge; per quest'ultima è data la facoltà di definire con gli uffici termini meno impegnativi per il concessionario.
14. Dovranno essere presenti **almeno 70 espositori**, dei quali minimo 70% artigiani, mentre i restanti massimo 30% produttori agricoli e commercianti.
15. La mostra dovrà essere organizzata in varie aree tematiche e gli espositori dovranno essere selezionati ed inseriti nelle aree stesse, in base alle rispettive tipologie di produzione (es.: arredo e relativi complementi, cosmetici e profumi per la persona e per la casa, abbigliamento e relativi

accessori, artigiani del cibo, enti istituzionali che promuovano le attività economiche eccõ).

16. Almeno n. 2 (due) banchi dovranno essere riservati ed assegnati gratuitamente alle due Associazioni Artigiane locali (Confartigianato e CNA) per la promozione della propria attività.

17. È ammessa la partecipazione gratuita di associazioni benefiche, al fine di sensibilizzare il pubblico in relazione agli scopi umanitari dalle stesse perseguiti.

18. È ammessa, inoltre, la partecipazione gratuita di enti ed organi di polizia e vigilanza per la promozione della propria attività istituzionale.

19. Sulla facciata dell'ingresso principale del fabbricato ospitante la Mostra dovrà essere apposta la seguente dicitura: ~~49~~⁵⁰ª Mostra Mercato dell'Artigianato . MOAC; tale dicitura negli anni successivi sarà rispettivamente 50ª e 51ª. Il bozzetto dovrà ottenere la preventiva approvazione del Comune.

20. In caso di indisponibilità dell'edificio per qualsiasi ragione, il Comune si riserva la facoltà di metterne a disposizione un altro, o un'altra area equivalente, purchè con la necessaria tempestività.

ART. 6 (altre modalità organizzative non vincolanti)

1. Le seguenti indicazioni organizzative, pur non ritenendosi vincolanti, saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica presentata in sede di selezione del concessionario.

2. Il percorso della Mostra dovrà, per quanto possibile, garantire a tutti gli stands, la medesima visibilità.

3. Durante il periodo di svolgimento dovranno essere effettuati eventi collaterali in grado di completare l'offerta complessiva della Mostra, quali spettacoli, esposizioni e convegni. Detti eventi e spettacoli collaterali saranno preferibilmente organizzati al di fuori dell'edificio coinvolgendo piazze e strade del centro cittadino, concordando date e luoghi con gli uffici competenti del Comune, al fine di evitare sovrapposizioni e/o eventi simili.

4. Potrà essere predisposta e gestita una zona di intrattenimento per bambini.

5. Uno spazio espositivo specifico dovrà essere destinato a dimostrazioni dal vivo di lavorazioni artigianali di particolare abilità o impatto visivo.

6. Per quanto possibile, il programma della Mostra dovrà prevedere il maggior impiego possibile degli spazi disponibili.

ART. 7 (modalità generali di gestione)

1. Tutti gli introiti derivanti dalle quote di partecipazione degli espositori, così come tutti quelli derivanti da iniziative pubblicitarie, andranno ad esclusivo beneficio del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese inerenti l'allestimento, l'organizzazione e la realizzazione della mostra-mercato, ivi compresi quelli relativi a:

- a. forniture ed installazione di tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione della mostra;
- b. compensi a favore del personale comunque impiegato, compresi i contributi assicurativi ed i correlativi oneri ed adempimenti fiscali;
- c. minimi adeguamenti, previamente concordati, delle strutture e degli impianti alla normativa di sicurezza al fine di ottemperare alle disposizioni eventualmente impartite dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della dichiarazione di agibilità;
- d. assunzione diretta dell'opera per la squadra antincendio composta da personale dei VV.FF., che stanti i preliminari contatti verrà prescritta in sede di Commissione di Vigilanza di cui al punto precedente, per un corrispettivo massimo stimato di " 2.000,00 giornalieri;
- e. realizzazione delle manifestazioni collaterali, inclusi tutti gli oneri per acquisirne le autorizzazioni;
- f. consumi di energia elettrica ed acqua;
- g. viaggi, telefono, cancelleria e stampati.

ART. 8 (corrispettivi)

1. Il concessionario riconoscerà al Comune un canone di concessione che sarà pari a quello risultante dall'offerta economica, al rialzo rispetto alla base minima di " 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA come per legge.
2. Il pagamento del canone dovrà avvenire anticipatamente entro il mese di luglio dell'anno cui la manifestazione si riferisce.

ART. 9 (modalità di selezione del concessionario)

1. L'aggiudicazione verrà disposta tramite il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:
 - a) CRITERIO QUALITÀ DEL PROGETTO TECNICO (p.ti max. 65)
 - b) CRITERIO PREZZO (p.ti max. 35)
2. Per l'assegnazione dei punteggi qualitativi (comma 1 lettera a)) la Commissione di esame delle offerte, appositamente nominata, adotterà i seguenti sub-criteri:
 - a) caratteristiche estetiche degli allestimenti, distribuzione funzionale stands e spazi comuni, servizi offerti negli spazi comuni, qualità dei materiali e layout della mostra. (p.ti max. 15);
 - b) proposte di utilizzo degli spazi facoltativi, indicati nelle planimetrie come eventuali, e loro integrazione con la mostra e le manifestazioni collaterali. (p.ti max. 10);
 - c) numero e qualità dei laboratori artigianali dal vivo (p.ti max. 10);
 - d) agevolazioni tariffarie per imprese artigiane locali, indicandone numero e agevolazione, fino alla gratuità, e le modalità di selezione (p.ti max. 10);
 - e) manifestazioni collaterali, es. intrattenimenti musicali e danzanti, sfilate di moda, cabaret, spettacoli per bambini ecc. (p.ti max. 10);

f) piano della comunicazione e pubblicità dell'evento, es. manifesti, locandine, stendardi, striscioni, spot su emittenti televisive e radiofoniche, inserzioni su quotidiani e periodici, promozione diretta con animatori, diffusione a livello nazionale ma anche della vicina Costa Azzurra, ecc. (p.timax 10);

La Commissione procederà alla valutazione in base ai coefficienti di qualità, espressi in valori centesimali, così suddivisi: Ottimo 1,00, Buono 0,80, Soddisfacente 0,60, Sufficiente 0,40, Insufficiente 0,20, Non valutabile 0,00.

3. Per la valutazione dei punteggi per i sub-criteri qualitativi, la Commissione valuterà la documentazione presentata, consistente in una relazione di non più di 15 pagine formato A4 (oltre ad illustrazioni, dépliant, bozzetti, esempi ecc.), suddivisa in sezioni secondo le lettere da a) ad f), oltre ad elaborati grafici costituiti da massimo n. 4 planimetrie della mostra in scala 1:200 ed eventualmente una tavola formato massimo A1 contenente rappresentazioni grafiche atte a meglio esplicitare l'idea.

4. Per la attribuzione dei punteggi la Commissione potrà adottare il metodo del confronto a coppie nel caso in cui le offerte siano in numero pari o superiore a tre.

5. Gli elaborati tecnici presentati non verranno restituiti e resteranno di proprietà del Comune di Sanremo, che potrà liberamente disporne fino a renderli pubblici senza necessità di alcuna autorizzazione.

6. L'assegnazione del punteggio dipendente dal prezzo (comma 1 lettera b)) avverrà sulla base del canone annuo $C(i)$ offerto dal i-esimo concorrente al rialzo rispetto alla base minima di " 10.000,00, di cui all'art. 8 comma 2, assegnando il **punteggio massimo di 35 punti** al concorrente (uno o eventualmente più di uno) che abbia offerto il canone annuo maggiore di tutti gli altri indicato con $C(max)$ e alle altre il punteggio proporzionalmente ridotto di cui alla seguente formula:

$$35 \times [C(i) - 10.000,00] / [C(max) - 10.000,00]$$

7. Saranno escluse offerte al ribasso rispetto al canone minimo di " 10.000,00 di cui all'art. 8 comma 2, qualunque sia il loro punteggio assegnato dipendente dalla qualità.

ART. 9 bis (requisiti del concorrente)

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente selezione, possono partecipare anche nel caso in cui essi

avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Sono stabiliti i seguenti **requisiti minimi** di ammissione alla gara:

. Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA per attività di organizzazione ed allestimento mostre e fiere+o similari . impresa attiva

. aver organizzato almeno n. 2 (due) manifestazioni similari nell'ultimo quinquennio.

3. Costituisce **motivo di esclusione** quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

4. Il concorrente attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

ART. 10 (personale alle dipendenze del concessionario)

1. Il concessionario deve garantire la presenza del personale necessario per svolgere adeguatamente l'attività di cui al presente capitolato.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. L'osservanza anche parziale delle suddette normative darà luogo all'immediata risoluzione del contratto, senza che il concessionario possa vantare alcun diritto.

3. Il personale addetto ai servizi ed alle attività di cui al presente capitolato è da considerare alle esclusive dipendenze del concessionario, che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

ART. 11 (ulteriori oneri a carico del concessionario)

1. Il concessionario è tenuto a pubblicizzare la manifestazione attraverso l'attuazione del piano promozionale e di comunicazione presentato in sede di gara.

2. Il concessionario dovrà realizzare, a propria cura e spese, specifico sito WEB, attivo per il periodo minimo intercorrente fra il 1° giugno ed il 30 settembre degli anni in cui egli è affidatario della gestione della manifestazione.

3. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia giornaliera di tutta l'area espositiva e di quella immediatamente adiacente.

4. Il concessionario dovrà assicurare, a propria cura e spese, un'adeguata vigilanza diurna e notturna.

5. Il costo per tutte le utenze della manifestazione è a carico del concessionario.

6. Il concessionario dovrà realizzare le manifestazioni collaterali (spettacoli, intrattenimenti musicali ecc.) precisate in sede di gara, finalizzate ad incrementare l'afflusso dei visitatori; per tali manifestazioni collaterali, il

concessionario dovrà richiedere direttamente ed ottenere le prescritte licenze ed autorizzazioni, accollandosi, altresì, i relativi oneri economici.

7. Le manifestazioni collaterali dovranno essere a libero e gratuito ingresso.

ART. 12 (copertura assicurativa)

1. Il concessionario è tenuto ad accendere, a propria cura e spese, prima della stipula del contratto di gestione, o comunque prima della consegna, polizza presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, compresa la conduzione dei locali ed i danni da incendio (non sotto limitati) con un massimale unico di 2.000.000,00 di euro.

ART. 13 (rendiconto finale)

1. Entro 60 giorni dal termine della manifestazione, il concessionario dovrà trasmettere al Comune una relazione descrittiva sull'andamento della mostra-mercato, con annessi elaborati (dettagliatamente documentati), relativi al numero di espositori e di visitatori ed ai risultati economici e finanziari (bilancio consuntivo).

ART. 14 (responsabilità)

1. Il concessionario assume in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità, sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente allo svolgimento della mostra-mercato.

2. È esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi indipendentemente da fatti inerenti alla gestione tecnica ed alle attività connesse.

3. L'affidatario si obbliga a rispettare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo+, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente+, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti.

4. La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15 (oneri a carico del Comune)

1. Sono a carico del Comune, fatto salvo l'eventuale accollo al concessionario in seguito a propria offerta migliorativa:

- a) la concessione dell'area espositiva al corrispettivo offerto in sede di gara per fitti o canoni di occupazione;
- b) la spedizione degli inviti per l'inaugurazione della mostra;
- c) targhe o trofei per la premiazione degli espositori, qualora venga indetto un tale tipo di concorso.

ART. 16 (controlli)

1. Il Comune potrà esercitare in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo dei propri dipendenti incaricati dal Responsabile del Procedimento, ogni controllo ritenuto opportuno sulla gestione.
2. Degli esiti dei controlli verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il concessionario o un suo rappresentante, in doppio originale, di cui un esemplare verrà consegnato allo stesso concessionario e l'altro trasmesso all'ufficio comunale competente, che, in caso di vizi, manchevolezze o inadempienze emerse dal sopralluogo, adotterà i provvedimenti conseguenti.

ART. 17 (cauzione)

1. A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente capitolato, il concessionario dovrà costituire, prima della stipula del contratto di gestione, o comunque prima della consegna, una cauzione di importo pari a 50.000,00 euro. Detta cauzione dovrà essere costituita nelle forme previste dalla legislazione vigente per i contratti pubblici. Sarà svincolata al termine dell'affidamento previa definizione di tutti i rapporti, anche di inadempienza parziale, e solo dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune.
2. In particolare detta cauzione garantisce anche il pagamento di cui all'art. 7 comma 2 lettera d.

ART. 18 (penali e risoluzione del contratto)

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune contesterà alla Ditta le inadempienze accertate, assegnando al concessionario il termine perentorio di giorni 5 per far pervenire le proprie controdeduzioni.
2. Nel caso in cui il concessionario non controdeduca nel termine come sopra assegnato oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da 200,00 a 2.000,00 euro per ogni singola infrazione ed a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.
3. L'eventuale inadempienza contestata successiva alla seconda, o . in ogni caso . una grave inadempienza valutata dal Servizio comunale competente . determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a.r., fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto, per il quale risarcimento il Comune potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale di cui all'art.14.
4. Tutte le clausole del presente capitolato sono correlate e consequenziali fra loro, ugualmente essenziali siccome formanti unico ed inscindibile contesto.

ART. 19 (divieto di cessione)

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 20 (contratto e spese)

1. Fanno parte integrante del contratto di affidamento e dovranno essere allo stesso allegati il verbale di aggiudicazione ed il presente Capitolato.

2. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla stipulazione e registrazione del contratto di affidamento della gestione e quelli comunque conseguenti a tali incombenzi, sono a carico del concessionario, che dovrà versare nelle casse comunali, prima della stipula dello stesso, la somma a tal fine richiesta dal Comune.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento di ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del presente capitolato, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 21 (domicilio legale del concessionario e Foro competente)

1. Il concessionario, che non ha sede nel Comune di Sanremo, dovrà eleggere il proprio domicilio fiscale presso la Segreteria generale del Comune di Sanremo, fermo restando l'obbligo del Comune di comunicare ogni atto relativo a quanto facente oggetto dell'affidamento presso la sede legale del concessionario.

2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente affidamento, è competente il Foro di Imperia.

ART. 22 (norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si applicano le norme vigenti in materia ed il Codice Civile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Mauro BADII